



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

C. R. 622

Atto di determinazione n 245 del 22/06/2016

OGGETTO: T.C.E.R. DI FASANO ALBERTO & C. S.A.S. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 7, DEL D.P.R. N° 59 DEL 13.03.2013, AI FINI DEL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALL'ART. 3, C. 1, LETT. A) "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO", E LETT. G) "ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE UTILIZZATORI DI RIFIUTI" PER L' IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NELLA Z. I. DI MELISSANO.

Riepilogo Contabile

Esercizio 2016

| |
|--|
| |
|--|

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: S

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA IL DIRIGENTE

- **Visto** l'articolo 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- **Visto** l'articolo 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.";
- **Visto** il comma 3 dell'art. 1 ter della Legge 125/2015, che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- **Visto** l'articolo 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- **Vista** la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";

Premesso che:

- l'art. 19 del D. Lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 36 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della [legge 24 dicembre 1979, n. 650](#), le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e

dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della [legge 24 dicembre 1979, n. 650](#);

b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132](#);

- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";
- l'art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "...per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 - Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., - attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- con direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09 aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti (allegato C);
- il D. M. Ambiente 2 maggio 2006 (Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca - all'allegato C - uno schema di trasposizione dei codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del D. lgs 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- il comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che la comunicazione di inizio attività

deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

Considerato:

- che, con Determinazione Dirigenziale n° 50 del 16/01/2015, la Ditta T.C.E.R. Fasano Alberto & C. S.a.s. (P. IVA 04155150750), con sede legale in Racale alla Via Gigli nr. 22 e sede operativa nella Zona Industriale di Melissano, alla Via Monte Cervino nr. 7 e 9, (nel capannone contraddistinto nel N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 118 sub 11), fu iscritta al nr. 147 del Registro Provinciale Utilizzatore Rifiuti per le seguenti tipologie di rifiuti di cui all'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

| Tipologia | quantità massima | | t/a | capacità messa in riserva | | t/g |
|----------------|------------------|-----|-----|---------------------------|---|------|
| Tipologia 3.1 | | 312 | | | 1 | |
| Tipologia 3.2 | | 156 | | | | 0,5 |
| Tipologia 5.1 | | 312 | | | 1 | |
| Tipologia 5.7 | | 390 | | | | 1,25 |
| Tipologia 5.8 | | 780 | | | | 2,5 |
| Tipologia 5.9 | | 390 | | | | 1,25 |
| Tipologia 5.16 | | 200 | | | | 0,5 |
| Tipologia 5.19 | | 200 | | | | 0,5 |

- il legale rappresentante della società, con nota acquisita al prot. n° 25446 del 11/05/2016, chiese alla Provincia il rinnovo dell'iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti Responsabile allegando delle nuove schede di recupero, relative alle stesse tipologie di rifiuti già autorizzate, ma con una rimodulazione dei quantitativi delle singole tipologie (decremento delle tipologie 5.7, 5.8, 5.9 e incremento delle tipologie 5.16 e 5.19), mantenendo invariati sia il processo lavorativo che il quantitativo totale per anno di rifiuti di 2740 tonnellate;
- lo scrivente Servizio, con nota prot. n° 27318 del 20/05/2016, informò il SUAP di Melissano che il rinnovo della comunicazione ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. n° 152/2006 della T.C.E.R. doveva essere integrata con la richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni (in ottemperanza al R. R. n° 26/2013) e presentata al SUAP come richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. P. R. n° 59/2013;
- con nota prot. n. 5320 del 08/06/2016 il SUAP di Melissano trasmise allo scrivente l'istanza di autorizzazione allo scarico sul suolo presentata dalla T.C.E.R. al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 33520 del 21/06/2016 il SUAP di Melissano trasmise allo scrivente integrazioni presentate dalla T.C.E.R. S.a.s. relative alla richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo: Tavola n° 5 I Sistema di raccolta acque meteoriche in scala 1:100;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Francesco Dario Corsini il 27/06/2016 11.25.07

ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2016 / 978 del 27/06/2016

Registro.: D622 2016 / 245 del 22/06/2016 REGALBO 2016 / 1170 del 28/06/2016

Relazione n° 1 I, Chiarimenti ed integrazioni;

- la T.C.E.R. S.a.s. in data 20/06/2016 ha effettuato un bonifico bancario a favore della Provincia di Lecce sul conto corrente a essa intestato presso la Banca Unicredit S.p.A., per un importo di euro 258,23 con causale autorizzazione allo scarico;
- che, nello stabilimento, si svolgono le seguenti attività di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/13:
 - o lett. m) depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
- che il R.R. 26/13 prevede all'art. 10, commi 1 e 4, per le aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, l'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successivo nonché l'obbligo di trattamento separato delle stesse;
- che l'azienda, al fine di rispettare le citate previsioni regolamentari, ha presentato, ai sensi dell'art. 16, il progetto di adeguamento che prevede:
 - o la raccolta separata delle acque di prima pioggia in vasca a tenuta stagna per il successivo invio, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso, ad impianto esterno di trattamento di rifiuti liquidi;
 - o la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo delle acque meteoriche di seconda pioggia;
 - o il recupero per irrigazione delle aree verdi delle acque depurate e lo scarico del surplus in dispersione sul suolo delle aiuole;

Ritenuto:

- che il progetto di adeguamento per il trattamento delle acque meteoriche risponda alle prescrizioni del Regolamento Regionale n. 26/13;
- tanto premesso e considerato, vista la documentazione presente agli atti di questo Ufficio

DETERMINA

- Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - o lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06;
 - o lettera g) :iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;

a favore della società T.C.E.R. Fasano Alberto & C. S.a.s. (P. IVA 04155150750), con sede legale in Racale alla Via Gigli nr. 22, nella persona del legale rappresentante sig. Fasano Alberto, nato a Gagliano del Capo il 03/10/1987 C. F.: FSNLRT87R03D851B, per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nella Zona Industriale di Melissano, alla Via Monte Cervino nr. 7 e 9, (nel capannone contraddistinto nel N.C.E.U. al foglio 6 p.la 118 sub 11);

ACQUE METEORICHE

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del DPR 59 del 13.03.2013, la società:
 - 1) realizzerà i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro il **15.02.2018**;
 - 2) nelle more dell'attuazione degli interventi di adeguamento, le acque meteoriche potranno continuare a defluire su strada salvo parere contrario del comune e con espresso divieto di svolgere qualsiasi attività di recupero/deposito di rifiuti sui piazzali antistanti l'opificio;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 Francesco Dario Corsini il 27/06/2016 11.25.07
 ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2016 / 978 del 27/06/2016

Registro.: D622 2016 / 245 del 22/06/2016 REGALBO 2016 / 1170 del 28/06/2016

- 3) darà comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento a questo Servizio inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- 4) ad opere realizzate, è autorizzata a scaricare sul suolo, mediante dispersione nelle aiuole, le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, eccedenti la capacità di riutilizzo, come da allegata planimetria e con le seguenti prescrizioni:
- asportare come rifiuti le acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- 5) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;

PROCEDURE SEMPLIFICATE

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la T.C.E.R. Fasano Alberto & C. S.a.s. è iscritta, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, al nr. 147 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati:

Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Tipologia 03.01 | rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] | |
| Provenienza | attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione | |
| Caratteristiche del rifiuto | rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 | |
| Codici CER 2002 | [160117] [170405] | |
| Attività di recupero | R13 | Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così |

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| | | come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. | |
| | R13 | messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb,,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ... | |
| Quantità massima di rifiuto recuperabile | 312 t/a | Quantità assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV) | 312 t/a |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| Tipologia 03.02 | rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199] | | |
| Provenienza | attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione | | |
| Caratteristiche del rifiuto | rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 | | |
| Codici CER 2002 | [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] | | |
| Attività di recupero | R13 | Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. | |
| | R13 | messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb,,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, ne materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi | |
| Quantità massima di rifiuto recuperabile | 156 t/a | Quantità assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV) | 156 t/a |

| | |
|------------------------|--|
| Tipologia 05.01 | parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili |
|------------------------|--|

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| Provenienza | centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 | | |
| Caratteristiche del rifiuto | parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili | | |
| Codici CER 2002 | [160116] [160117] [160118] [160122] | | |
| Attività di recupero | R13 | Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. | |
| | R13 | messa in riserva di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici | |
| Quantità massima di rifiuto recuperabile | 312 t/a | Quantità assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV) | 312 t/a |

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| Tipologia 05.07 | spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto | | |
| Provenienza | scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici | | |
| Caratteristiche del rifiuto | fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55% | | |
| Codici CER 2002 | [160216] [170402] [170411] | | |
| Attività di recupero | R13 | Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. | |
| | R13 | messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3] | |
| Quantità massima di rifiuto recuperabile | 300 t/a | Quantità assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV) | 300 t/a |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| Tipologia 05.08 | spezzoni di cavo di rame ricoperto | | |
| Provenienza | scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica | | |
| Caratteristiche del rifiuto | spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72% | | |
| Codici CER 2002 | [160118] [160122] [160216] [170401] [170411] | | |
| Attività di recupero | R13 | Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. | |
| | R13 | messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione | |

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| | | della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3] | |
| Quantità massima di rifiuto recuperabile | 600 t/a | Quantità assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV) | 600 t/a |

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| Tipologia 05.09 | spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) | | |
| Provenienza | demolizione e manutenzione di linee di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici ed elettronici | | |
| Caratteristiche del rifiuto | fili o spezzoni di cavo in fibra ottica con rivestimento in materiali plastici contenenti, in alcuni casi, parti metalliche. La composizione tipica delle tre tipologie e la seguente: a) cavo di tipo dielettrico: materiali plastici e silice (89%), gel tamponante (6%), fibre sintetiche (5%); b) cavo di tipo semidielettrico: materiali plastici e silice (69%), acciaio (23%), gel tamponante (4%), fibre sintetiche (4%); c) cavo di tipo metallico (parte metallica eventualmente costituita da conduttori di rame; es. materiali plastici e silice 70%, acciaio ramato 14%, ... | | |
| Codici CER 2002 | [160216] [170411] | | |
| Attività di recupero | R13 | Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. | |
| | R13 | messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione fisica del materiale plastico dal metallico; cesoiatura, triturazione, vibrovagliatura e separazione densimetrica dei metalli e granulazione dei polimeri; oppure cesoiatura e triturazione del cavo intero, separazione magnetica (per i ferrosi) e in seguito separazione a corrente indotta sia per i metalli (non ferrosi) che per i polimeri per sottoporre i rifiuti così ottenuti alle operazioni di recupero nell'industria di trasformazione delle materie plastiche [R3] e recupero nell'industria metallurgica [R4] | |
| Quantità massima di rifiuto recuperabile | 300 t/a | Quantità assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV) | 300 t/a |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| Tipologia 05.16 | apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi | | |
| Provenienza | industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio | | |
| Caratteristiche del rifiuto | oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi | | |
| Codici CER 2002 | [160214] [160216] [200136] | | |
| Attività di recupero | R13 | Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. | |
| | R4 | disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili | |

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| Finalità dell'attività di recupero | componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate | | |
| Quantità massima di rifiuto recuperabile | 360 t/a | Quantità assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV) | 360 t/a |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Tipologia 05.19 | apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC | | |
| Provenienza | raccolta differenziata, attività industriali, commerciali e di servizi | | |
| Caratteristiche del rifiuto | apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT | | |
| Codici CER 2002 | [160214] [160216] [200136] | | |
| Attività di recupero | R13 | Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006. | |
| | R13 | messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] | |
| Quantità massima di rifiuto recuperabile | 400 t/a | Quantità assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV) | 400 t/a |

con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- **la potenzialità dell'impianto è di 2740 tonnellate/anno**, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ciascuna tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;
- l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- la capacità istantanea di messa in riserva dell'impianto, così come indicato nella relazione tecnica è così determinata:

| | | |
|----------------|-----|-------------------|
| tipologia 3.1 | 1 | tonnellate/giorno |
| tipologia 3.2 | 0,5 | |
| tipologia 5.1 | 1 | |
| tipologia 5.7 | 1 | |
| tipologia 5.8 | 1,9 | |
| tipologia 5.9 | 1 | |
| tipologia 5.16 | 1 | |

- tipologia 5.19 1,1;
- **il quantitativo totale massimo di rifiuti presenti nell'impianto dovrà, per quanto sopra detto, essere sempre inferiore a 8,5 tonnellate;**
 - le quantità giornaliere gestibili di ogni singolo codice, indicate in tabella, sono da ritenersi indicative e quindi superabili;
 - ai sensi dell'art. 6 comma del citato D. M. 05.02.1998, per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, il passaggio, fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva", è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
 - **i rifiuti delle tipologie 3.1, 3.2, 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.19** potranno uscire dall'impianto esclusivamente con la qualifica di rifiuti (eventualmente selezionati, compattati o ricondizionati) e non come materie prime seconde;
 - **i rifiuti della tipologia 5.16** potranno uscire dall'impianto o con la qualifica di rifiuti (dopo semplice messa in riserva R13) oppure come componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate, in quanto per tale tipologia viene autorizzata (in aggiunta all'operazione di messa in riserva R13) anche l'operazione di recupero R4 che determina la cessazione della qualifica di rifiuto;
 - la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;
 - la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
 - la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
 - **la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale.** Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la

- continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
 - la società, nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti, dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;
 - **l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento rilasciato dal SUAP** e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
 - per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
 - la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 - questa autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
 - la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.
 - trasmettere al Suap del Comune di Melissano che provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;
 - demandare, inoltre, al SUAP del Comune di Melissano la trasmissione del titolo abilitativo finale di A. U. A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

- T.C.E.R. Fasano Alberto & C. S.a.s.: tcersas@legalmail.it
 - Servizio Ambiente della Provincia di Lecce: ambiente@cert.provincia.le.it;
 - Polizia Provinciale: poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
 - Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL Maglie:
sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
 - ARPA Puglia - Dap di Lecce: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
 - Regione Puglia Ufficio Rifiuti;
 - Albo Gestori Ambientale;
 - ISPRA per mezzo del catasto telematico;
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce: sle41034@pec.carabinieri.it;
- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.
 - Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento
ing. Mario Manna

Il funzionario Istruttore
dott. Salvatore Francioso

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Corsini)

Allegati: planimetria sistema di scarico